

COMUNE DINUS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI POSTI AUTO COPERTI DI
PROPRIETA' COMUNALE***

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE POSTI AUTO

ART. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 5 – DURATA DEI CONTRATTI

ART. 6 – CANONE DI AFFITTO

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 8 – RESPONSABILITA'

ART. 9 – DECADENZA

ART. 10 – SANZIONI

ART. 11 – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 12 - DIVIETO

ART. 1 OGGETTO

1. Formano oggetto del presente Regolamento i seguenti posti auto coperti di proprietà Comunale e quelli che eventualmente verranno realizzati:
 - n. 3 in frazione Baravex (di cui 1 attualmente occupato dai VVF - comodato gratuito fino al 31.12.2026);
 - n. 10 in frazione Petit-Fénis;
 - n. 25 in Via Corrado Gex;
2. L'Amministrazione vuole favorire l'utilizzo di questi posti auto da parte di utenti che quotidianamente ne fanno uso e non come ricoveri o depositi di mezzi usati solo saltuariamente;
3. La Giunta, in base alle esigenze contingenti potrà decidere quali e quanti posti auto affittare.

ART. 2 ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Tutte le strutture sono assicurate contro i danni del fuoco, del fulmine e per responsabilità civile verso terzi.
2. In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti al veicolo ricoverato, nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.

ART. 3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE POSTI AUTO

1. Hanno diritto a richiedere l'utilizzo dei posti auto coperti i residenti nel comune di Nus che abbiano, come nucleo familiare, i seguenti requisiti in ordine di priorità:
 - a) Essere residenti nelle località dove sono situati i posti auto e non essere proprietari di autorimesse;
 - b) Essere soggetti di cui al punto a) anche se proprietari di un'autorimessa;
 - c) Essere residenti nel comune di Nus anche in località diverse da dove sono situati i posti auto.
2. In base ai suddetti criteri il responsabile comunale del servizio approverà una graduatoria da utilizzare per le assegnazioni.
3. Qualora un richiedente, con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del punto 1) abbia riconosciuta una invalidità totale, lo stesso acquisisce priorità assoluta per la concessione.
4. In caso di parità di requisiti, per l'assegnazione si darà precedenza nell'ordine al richiedente:
 - a. portatore di handicap;
 - b. con maggior anzianità anagrafica;
 - c. con maggiore anzianità di residenza nel Comune di Nus.Non verranno assegnati, salvo disponibilità, più di un posto macchina a richiedenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

L'assegnazione dei posti sarà effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili che si intende concedere in affitto.

Solo nel caso di disponibilità al termine delle assegnazioni i posti auto potranno essere utilizzati per il ricovero di Roulotte o Caravan.

Art. 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la concessione dei posti auto dovranno pervenire al Comune, su moduli appositamente predisposti, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini assicurativi nella domanda per l'utilizzo dell'autorimessa deve essere indicato:
 - a) numero di targa dell'autovettura o delle autovetture che, facendo parte dello stesso nucleo familiare, potranno utilizzare il posto auto;
 - b) titolare del posto auto.

Art. 5

DURATA DEI CONTRATTI

1. La concessione del posto auto ha durata **quadriennale**.
2. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 3, il posto auto si intende libero e disponibile dal termine dell'annualità corrispondente al canone di locazione pagato. Eventuali assegnazioni di posti auto nella vigenza del quadriennio non potranno avere durata superiore alla rimanenza del periodo necessario per ultimare il quadriennio stesso.
3. L'affittuario può rinunciare al posto auto dandone tempestivamente comunicazione all'ufficio di segreteria comunale entro la scadenza del contratto di locazione.
4. Ai fini dell'eventuale rimborso saranno presi in considerazione i mesi restanti a partire da quello successivo alla data di presentazione della rinuncia. Non verranno in ogni caso rimborsate somme inferiori ad euro 50,00 né verranno richieste quote aggiuntive. Il rimborso, se dovuto, sarà effettuato con provvedimento del responsabile comunale del servizio.
5. Al termine del quadriennio dovrà essere ripresentata la richiesta per la concessione del posto auto. L'Amministrazione Comunale procederà ad una nuova assegnazione secondo il vigente regolamento.
6. In caso di decesso dell'affittuario è ammesso il subentro di uno degli eredi legali sino alla scadenza del contratto, previa richiesta di assegnazione e stipula di un nuovo contratto entro 30 giorni dalla data del decesso.

ART. 6

CANONE DI AFFITTO

1. Il canone di concessione è fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale; esso ha validità annuale e dovrà essere versato dall'affittuario in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione. Il ritardo del pagamento che si protraesse per oltre un mese dalla data stabilita porterà alla decadenza della concessione.

Art. 7

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Gli affittuari hanno l'obbligo di adibire il posto auto loro assegnato esclusivamente ed unicamente a ricovero della propria autovettura. E' pertanto vietato:
 - a) adibirlo a deposito di materiale o altro;
 - b) apportare modifiche di qualsiasi genere alla struttura;
 - c) lavare e pulire gli automezzi all'interno dell'autorimessa.
2. Non è consentito, in particolare, l'uso delle aree destinate a parcheggio nell'autorimessa ai seguenti mezzi:
 - a) autovetture alimentate a GPL (ad esclusione dei veicoli con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme alla normativa ECE/ONU 67.01) per i posti auto situati ad un livello inferiore del piano viario;
 - b) mezzi agricoli ed appendici di mezzi agricoli di ogni tipo (imballatrici, ranghinatori, rimorchi, spargi letame, ecc.);
 - c) mezzi con catene e cingolati;
3. E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le scale, le uscite, le corsie dell'autorimessa e cioè tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possano arrecare pregiudizio ai diritti degli altri utenti. E' vietato gettare immondizie nell'interno della struttura.
4. L'assegnazione del posto auto è personale. E' vietato pertanto il subaffitto o la cessione d'uso, sempre tenendo conto che può essere utilizzato da altra persona se appartenente allo stesso nucleo familiare, pena l'immediata decadenza della concessione e la perdita del canone già versato.
5. I posti auto sono numerati ed ogni affittuario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli.
6. L' affittuario sarà tenuto a rispondere dei danni causati da materiali infiammabili e/o esplosivi anche se giacenti all'interno dell'automezzo.
7. Ogni affittuario dovrà provvedere alla chiusura delle eventuali porte d'accesso e di uscita ogni qualvolta abbia ad accedere al locale.

ART. 8 RESPONSABILITA'

1. Le strutture non sono custodite.
2. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti e incendi che dovessero verificarsi nell'autorimessa.
3. Gli eventuali danni arrecati per l'uso non corretto delle strutture e della segnaletica messe a disposizione dell'affittuario saranno poste a carico del soggetto inottemperante a norma dell' art. 2043 del Codice Civile.

ART. 9 DECADENZA

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) quando l'affittuario occupa il posteggio con un mezzo diverso da quello consentito;
 - b) quando l'affittuario omette il versamento dell'importo dovuto con un ritardo di oltre un mese rispetto alla scadenza prevista.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, l'importo eventualmente già assolto non sarà restituito.

ART. 10 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento saranno sanzionate mediante applicazione di un'ammenda da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

ART. 11
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei posti auto, compresa la pulizia e la tenuta in ordine, sono a carico di ciascun affittuario mentre quelle relative alle aree comuni rimangono a carico del Comune salvo quanto diversamente concordato in fase di assegnazione.

ART. 12
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente l'occupazione dei posti auto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità o per operazioni di straordinaria manutenzione.
2. In tali fattispecie ed in caso di un'eventuale periodo di sospensione superiore ai 10 giorni, l'amministrazione comunale rimborserà agli assegnatari una somma corrispondente al mancato utilizzo oltre il 10° giorno.